

XVII legislatura

A.S. 1014:

"Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"

Settembre 2013
n. 16



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**
avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**
dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio
dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)</i>	1
<i>Articolo 2 (Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»)</i>	12
<i>Articolo 3 (Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)</i>	14
<i>Articolo 4 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)</i>	17
<i>Articolo 5 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffici», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)</i>	19
<i>Articolo 6 (Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)</i>	22
Capo II DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO	25
<i>Articolo 7 (Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)</i>	25
<i>Articolo 8 (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)</i>	27
<i>Articolo 9 (Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema)</i>	30
<i>Articolo 10 (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali)</i>	33
<i>Articolo 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)</i>	36
Capo III DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	47
<i>Articolo 12 (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati)</i>	47

<i>Articolo 13 (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	48
<i>Art. 14 (Oli lubrificanti e accisa su alcool)</i>	49
<i>Articolo 15 (Norme finanziarie)</i>	53

PREMESSA

Si rileva che la RT annessa al provvedimento in esame non è corredata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che è finalizzato, dalla medesima legge di contabilità, a fornire una rappresentazione degli effetti d'impatto attesi dalle singole norme, in termini di competenza finanziaria, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)

Il comma 1 stabilisce che al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario per Pompei, denominato «direttore generale di progetto». Con successivo decreto viene definito il compenso da corrispondersi al «direttore generale di progetto» nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La norma indica poi i compiti e le funzioni del nuovo organismo amministrativo¹.

¹ In proposito, ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»: a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; b)

Il comma 2 prevede che con DPCM si provveda alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a n. 20 unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. E' previsto che il personale mantenga il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. E' stabilito che nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento e l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del «direttore generale di progetto».

Il comma 3 prevede che il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operino nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

Il comma 4 prevede infine la costituzione della Unità «Grande Pompei», cui è affidato il compito di assicurare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte e la convergenza, in un'unica sede decisionale, di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi; c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito; e provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza; f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato.

La RT dopo aver ribadito in merito al comma 1 che la disposizione prevede che al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei derivanti dall'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea, con apposito DPCM emanato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali si provvede alla nomina di un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario denominato "direttore generale di progetto", riferisce sui commi 2-3 che ivi viene prevista anche la costituzione, con apposito DPCM, di un'apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta da un contingente di personale in posizione di comando non superiore a 20 unità proveniente dai ruoli del MiBAC o delle altre PA appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da n. 5 esperti in materia giuridica, economica architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso l'amministrazione di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico della struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai n. 5 esperti sono posti a carico della stessa struttura di supporto.

Per quanto riguarda l'incarico di "direttore generale di Progetto", il medesimo non determina l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del MiBAC.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, rinviando all'esame dei successivi commi 5-7 per i profili di stretta quantificazione, occorre soffermarsi sull'impatto determinato dalla creazione del nuovo organismo amministrativo, atteso che sia la prevista nuova posizione dirigenziale di I fascia, che la stessa dotazione organica delle unità lavorative che saranno assegnate all'ufficio di supporto, dovrà avvenire, in massima parte, avvalendosi di risorse umane e finanziarie che sono già previste a legislazione vigente.

In proposito, andrebbe anzitutto confermato che la previsione di un "nuovo" ufficio, cui corrisponde giocoforza un nuovo incarico

dirigenziale "aggiuntivo" di I fascia per l'amministrazione del MiBAC, rispetto alla articolazione degli uffici per esso già prevista a legislazione vigente, risulti effettivamente compatibile con l'organico dirigenziale di prima fascia in essere del medesimo dicastero, considerando anche che il provvedimento si accompagna ad una contestuale revisione degli altri uffici di prima fascia corrispondenti alle Soprintendenze "speciali" già previste legislazione vigente dall'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 233/2007.

Sul punto, rammentando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del TUPI di cui al D.Lgs. 165/2001 in merito alla determinazione delle dotazioni organiche delle PA sulla base degli "effettivi" fabbisogni, nonché alla luce delle norme di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali dei ministeri, intervenute, in particolare, a più riprese, negli ultimi anni, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità del nuovo incarico dirigenziale avvalendosi esclusivamente dell'organico dirigenziale già disponibile da parte del MiBAC, in considerazione anche della incerta durata limitata o meno del nuovo organismo.

Sul punto, sebbene la legislazione vigente prevede che per l'ufficio di livello generale in questione, si potrebbe ricorrere ad un incarico *ad hoc* ad un dirigente di II fascia del MiBAC, va segnalato infatti che l'articolo 23 comma 1 del T.U.P.I. stabilisce che trascorso un quinquennio nell'incarico di prima fascia, il dirigente di II livello passi di qualifica a dirigente generale e venga iscritto nel relativo ruolo del dicastero.

Ad ogni modo, a fronte di un eventuale maggiore fabbisogno, va da sé, si potrà provvedere nei prossimi anni, nell'ambito delle sole procedure di reclutamento consentite dalla disciplina finanziaria limitativa del *turn over*.

Una riflessione di analogo tenore va poi formulata anche in merito alle previste n. 20 unità previste in forza all'ufficio, che potranno esser poste in posizione di comando *et similia* da altri dicasteri o da altre PA, dal momento che al collocamento delle unità lavorative nella disponibilità del nuovo organismo, corrisponderà, giocoforza, un fabbisogno organico aggiuntivo per gli altri uffici ed, eventualmente, altre amministrazioni, presso cui tali unità risultavano in servizio: a fronte del quale, le amministrazioni interessate potranno far fronte solo compatibilmente con la vigente disciplina del *turn over*.

In merito poi alla stessa piena neutralità finanziaria dell'attivazione di posizioni di comando *et similia* da altre amministrazioni statali, che sarebbe assicurata dalla previsione per cui il trattamento economico fondamentale, per la parte fissa a continuativa, risulterebbe comunque posto a carico delle amministrazioni di appartenenza, occorre tener conto del rischio di contenziosi in forza di quanto stabilito dall'articolo 70, comma 12, del citato T.U.P.I., laddove è espressamente previsto che, in tutti i casi in cui pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, siano tenute ad autorizzare la utilizzazione di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza effettivamente il personale é tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza del dipendente l'onere relativo al trattamento fondamentale corrisposto.

A tal fine, andrebbe perciò richiesto un quadro di sintesi delle unità, per distinti profili di inquadramento professionale, che risulteranno necessarie per l'attivazione dell'ufficio in questione, fornendosi primi elementi in merito alla effettiva disponibilità delle stesse nell'ambito della medesima amministrazione del MiBAC (ovvero dal comparto ministeri), distintamente da quelle per cui si prevede l'attivazione della posizione di comando da altri settori del comparto statale.

Infine, riguardo alle n. 5 posizioni previste dalla norma di "esperti" il cui incarico di consulenza è previsto per l'ufficio, va sottolineato che la citata previsione si innesta in un quadro ordinamentale mirato al contenimento della dinamica della spesa corrente delle PA, per cui l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni, ivi comprese quelle statali, non può comunque essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.²

Un supplemento di riflessione, sempre per i profili di copertura, dovrebbe poi essere destinato alla chiarificazione dei fabbisogni logistici della nuovo organismo amministrativo (sedi, arredi, dotazioni informatiche etc.) e sui connessi fabbisogni finanziari, per cui andrebbero forniti elementi comprovanti l'effettiva sostenibilità della

² Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagine 25-26.

spesa a valere delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dal comma 7.

Sul punto si avrà modo di ritornare nell'esame del medesimo comma.

Il comma 5 stabilisce che il direttore generale di Progetto indicato al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione, che provvede alla approvazione di un «Piano strategico» e svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene indicata la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità preposta al Comitato di gestione, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di n. 10 unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.

Il dispositivo prevede, al comma 6, il dettaglio dei compiti e delle funzioni della Unità³, stabilendosi, poi, al comma 7, che il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, sia autorizzato a ricevere donazioni ed

³ All'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, è attribuito il compito di approvare un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.

La RT afferma che il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all' Unità "Grande Pompei" per la quale, inoltre, viene prevista l'istituzione di un Comitato di gestione composto da rappresentanti del MiBAC, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.

Alla predetta unità sono assegnate massimo n. 10 unità di personale in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico dell'unità sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario). Il dettaglio dei predetti oneri è indicato nelle tabelle sotto riportate.

DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO	1	200.000	Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi	200.000
--------------------------------	---	---------	--	---------

ONERE ANNUALE TRATTAMENTO ACCESSORIO FUA/STRAORDINARIO PERSONALE
COMANDATO

STRUTTURE	UNITA'	COSTO FUA	STRAORDINARIO	TOTALE MEDIO	TOTALE PER 20 UNITÀ	ONERI RIFLESSI	TOTALE GENERALE
STRUTTURA DI SUPPORTO	20	2.500	1.140	3.640	72.800	23.805,60	96.605,60
UNITÀ GRANDE POMPEI	10	2.500	1.140	3.640	36.400	11.902,80	48.302,80
RIEPILOGO COMPLESSIVO	30	2.500	1.140	7.280	109.200	35.708,40	144.908,40

ESPERTI STRUTTURA DI SUPPORTO	5	40.000	Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi	200.000
-------------------------------	---	--------	--	---------

Al riguardo, posto che il prospetto riepilogativo reca l'illustrazione degli elementi di computo relativi agli oneri previsti sia alla struttura di supporto di cui al comma 1 (n. 20 unità), che quelli relativi alla Unità "Grande Pompei" di cui ai commi 5-7 in esame (n. 10 unità), occorre, per i profili metodologici di copertura di quest'ultima previsione, ribadire alcune osservazioni.

In particolare, analogamente a quanto rilevato sulla struttura di supporto del Direttore generale (comma 1), andrebbero anzitutto forniti chiarimenti in merito alla effettiva sostenibilità della parziale neutralità della prevista attivazione delle posizioni di comando *et similia* nel numero massimo di 10 unità, nonché in merito ai fabbisogni organici aggiuntivi che giocoforza conseguiranno a carico delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza: i quali non potranno che essere coperti *medio tempore* nell'ambito della vigente disciplina del *turn over* prevista per i diversi comparti di appartenenza.

Inoltre, anche relativamente alla unità in questione, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei profili professionali di inquadramento delle n. 10 unità previste.

In merito invece al Comitato di gestione, andrebbe chiarito se e in che termini il funzionamento del medesimo determinerà oneri di spesa per il MiBAC e le amministrazioni coinvolte, dal momento che il prospetto di computo della RT non reca una specifica illustrazione in proposito. In tal senso, si ribadiscono inoltre le osservazioni già rilevate al comma 1, in merito alla necessità di chiarire la copertura dei fabbisogni logistici cui dovrà farsi fronte anche per il funzionamento dell'unità (sedi, postazioni lavorative e informatiche, etc.)

Venendo poi ai profili di quantificazione inerenti sia alla struttura di supporto (comma 1) che alla unità grande Pompei (comma 5), e richiamando i contenuti metodologici della circolare n. 31 del Dipartimento della R.G.S., recante norme di principio in tema di redazione della RT, posto che il prospetto riepilogativo indicato dalla RT - dopo aver illustrato l'onere annuo lordo per il Direttore Generale di progetto - fornisce gli elementi per il calcolo della spesa prevista - indistinti per profilo professionale, relativamente alla quota unitaria del FUA e dello Straordinario - il cui onere risulterà a carico delle due strutture, andrebbe richiesta una dettagliata illustrazione dei fattori di computo da considerare a conferma della congruità degli importi di spesa indicati dalla RT.

A tal fine, si rende necessaria l'acquisizione di informazioni in merito alla distribuzione per profili professionali di inquadramento da considerare ai fini della valutazione dei due contingenti previsti dalla norma, e dei connessi livelli retributivi - al fine di apprezzare la congruità della quota di retribuzione accessoria "variabile" considerata

dalla RT e posta a carico dei nuovi organismi - ma anche relativamente alle ipotesi orarie, in ragione mensile, da considerare ai fini della determinazione dell'onere indicato per lo straordinario.

Parimenti, elementi di trasparenza andrebbero richiesti in merito al calcolo riportato dalla RT degli oneri riflessi che sono posti a carico dell'amministrazione, e delle percentuali che ivi sono state applicate, sia per il posto di Direttore generale, laddove, peraltro, la RT non specifica la quota degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, che per le posizioni relative agli altri contingenti.

Il comma 8 stabilisce che all'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 9 prevede che all'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a), laddove era prevista nel testo vigente la Soprintendenza di Napoli, questa è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;

la lettera d), laddove era prevista la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, la stessa è sostituita dalla seguente: «d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta».

Il comma 10 afferma che fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura».

La RT si limita a ribadire che il dispositivo indicato al comma 8 prevede che l'onere complessivo riferito ai commi da 1 a 7 e comprensivo delle spese del personale e delle spese di funzionamento sia pari ad euro 200.000 per l'anno 2013 (tenuto conto del ridotto periodo di attività della struttura in tale anno) e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento. Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono 167.000 euro nel 2013 e 666.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, una prima annotazione va riferita in merito alla circostanza che il dispositivo è chiaramente formulato sotto forma di "limite" massimo di spesa, sebbene si sia in presenza di fattori di spesa che sono perlopiù, chiaramente riconducibili, almeno sul piano "qualitativo", alla componente di spesa "non rimodulabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità (spese di personale). Ciò detto, a ben vedere, sebbene la formulazione della norma renda comunque possibile la modulabilità dell'onere, prevedendo di graduare l'assegnazione di risorse umane alle strutture "fino" a un numero massimo, ora di n. 20 ora di n. 10 unità lavorative.

Ad ogni modo, va sottolineato che la non rimodulabilità degli oneri di personale si rifletterebbe di per sé nella circostanza che, nell'eventualità lo stanziamento di spesa dovesse risultare, alla prova dei fatti, non adeguato agli effettivi fabbisogni, ciò comporterebbe un adeguamento del medesimo stanziamento attingendo agli ordinari strumenti di flessibilità previsti in bilancio (fondi di riserva).

Ora, la suddetta circostanza, ossia la formulazione come "tetto massimo", oltre a rendere indispensabile un chiarimento in merito alla correttezza degli elementi di computo adottati dalla RT nella determinazione degli oneri di spesa annui, potrebbe rendere necessaria la valutazione del cambiamento della stessa norma, mediante la formulazione di una più idonea "previsione" di spesa, come si è prassi in presenza di oneri che non siano comprimibili. In tal caso, la stessa andrebbe peraltro integrata da una clausola di salvaguardia, nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

In aggiunta, occorre poi segnalare che la RT non fa che un generico riferimento anche a spese di funzionamento delle due strutture, i cui oneri non risultano perciò in alcun modo meglio specificati, al di là di un generico cenno nella RT, nel loro importo e nei fattori di computo.

In tal senso, andrebbe perciò fornito un quadro dettagliato degli elementi di spesa da considerare nel calcolo dell'onere annuo complessivo per ciascuna annualità del triennio annuo 2014-2016, nonché, delle grandezze considerate nel calcolo dell'onere indicato dalla RT per il solo 2013.

Il comma 11 prevede che al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di n. 163 unità. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.

Il comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 13 afferma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.⁴

La RT afferma che la disposizione prevede l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del MiBAC.

L'onere annuo previsto è pari ad euro 109.500, a decorrere dall'anno 2014, corrispondente al costo complessivo, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di un dirigente di 2° fascia del MiBAC, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.

In questo caso poiché l'onere è segnatamente riferito solo a spesa di personale sono stati considerati gli effetti relativi agli oneri tributari e contributivi; pertanto i riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento risultano valutati in euro 55.800 annui a decorrere dal 2014.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la riduzione complessiva delle dotazioni organiche del MiBAC prevista in attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui sono associati

⁴ E' stabilito che il piano preveda, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

risparmi a legislazione vigente, si è già concretizzata con l'adozione del DPCM 22 gennaio 2013, e che per effetto di detta riduzione gli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBAC sono già passati da n. 194 a n. 162 unità (a fronte di n. 166 dirigenti in servizio), nonché in considerazione della circostanza che la previsione della unità dirigenziale aggiuntiva è dotata di copertura, non ci sono osservazioni.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione indicati sommariamente dalla RT, in aggiunta alla illustrazione di tutti gli elementi da considerare ai fine della spesa annua prevista in attuazione della suddetta posizione dirigenziale, per quota parte cd. "tabellare", di "posizione" per parte fissa e per parte variabile⁵, andrebbero anche forniti i prospetti di computo degli oneri tributari e contributivi, con l'indicazione delle relative aliquote considerate.

Articolo 2

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei⁶.

⁵ La componente della retribuzione di "risultato" è come noto riconosciuta ai dirigenti nel limite delle risorse complessive disponibili a tal fine annualmente.

⁶ Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

Il comma 2 prevede che il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di n. 500 giovani stagisti, che non abbiano compiuto trentacinque anni muniti dei requisiti ivi indicati, da formare per la durata di 12 mesi.

Il comma 3 afferma che i sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La RT riferisce, sui commi 1 e 2, che ivi si prevede l'attivazione di un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di n. 500 giovani da impiegare in un progetto straordinario denominato "500 giovani per la cultura" della durata di 12 mesi, con finalità formative, e diretto alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione del patrimonio culturale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato progetto, che non configura l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, sono stati stimati sulla base delle "indennità di partecipazione" previste dalle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, per i tirocini formativi, sono pari a complessivi euro 2.500.000, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15.

Gli effetti sui tre saldi sono stati considerati equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici.

Infine, per fornire al progetto l'adeguato supporto tecnologico e strumentale il MiBAC può avvalersi dell' Agenzia per l'Italia digitale. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la predetta Agenzia svolgerà tali funzioni di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di autorizzazione sotto forma di "previsione" di spesa per il solo 2014, correlata peraltro all'indizione di una procedura selettiva finalizzata

al reclutamento di n. 500 giovani per lo svolgimento di un tirocinio presso le sedi del MiBAC preposte alla cura del patrimonio culturale, librario e archivistico nazionale, nell'ambito del progetto straordinario denominato "500 giovani per la cultura" della durata di 12 mesi, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di copertura, posto che la platea dei tirocinanti interessati si troverà, in particolare, ad operare nelle sedi del MiBAC con mansioni di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, andrebbe confermato che le relative strutture risultino adeguatamente corredate di postazioni lavorative ed informatiche, indispensabili a consentirne l'attività.

Per i profili di quantificazione, al fine di apprezzare la congruità dell'autorizzazione di spesa prevista, andrebbero forniti i dati relativi all'ammontare unitario dei rimborsi spese per i giovani stagisti.

Va inoltre segnalato che il comma 1 prevede che ai fini del supporto tecnologico e strumentale al programma, il MiBAC possa avvalersi, tra altro, anche dell'Agenzia Italia digitale, nel cui caso è previsto che quest'ultima dovrà espletare le relative funzioni avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, si rammenta che la legge di contabilità prescrive all'articolo 17, comma 7, che ogni qualvolta nuove norme si associano a clausole di neutralità per la finanza pubblica, le stesse debbano sempre essere accompagnate da RT che contengano gli elementi e i dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Diversamente, risolvendosi le suddette clausole in formule di rito di cui non è verificato l'effettivo contenuto.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)

Il comma 1 prevede che allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».

Il comma 3 prevede che all'onere derivante dall'articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 12,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 15, e, quanto a 6,4 milioni di euro, mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La RT afferma che la norma dispone la disapplicazione, nei confronti dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura (articolo 110 del D.Lgs. n. 42/2004), della disciplina in tema di riassegnazioni di entrate alla spesa, di cui ai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007.

In conseguenza di ciò, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, gli introiti in argomento sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, conseguentemente si riduce, per la quota correlata ai proventi sopra richiamati, lo stanziamento del fondo, istituito dal citato comma 616, ed iscritto sul capitolo 2401 dello stato di previsione del predetto Ministero.

Sul fronte delle entrate, la disposizione in esame produce una riduzione delle previsioni di 19,2 milioni a decorrere dal 2014, in dipendenza del fatto che, con il ripristino della riassegnazione delle entrate in parola, l'iscrizione della previsione non avverrà con legge di bilancio, bensì sarà effettuata con appositi decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare man mano che si verifica l'afflusso di entrate al bilancio.

Sul fronte della spesa si riduce lo stanziamento sul citato capitolo di spesa 2401, per la parte afferente ai proventi in argomento, per un importo pari a 6,4 milioni a decorrere dal 2014,

In conclusione l'onere della disposizione, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene coperto per 12,8 milioni di euro con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15 e per 6,4 milioni di euro mediante riduzione del suddetto fondo di cui al citato comma 616, art. 1, legge 244/2007.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Al riguardo, il comma 1 provvede ad escludere l'articolo 110 del Codice di beni culturali e del paesaggio (Incasso e riparto proventi) dall'elenco 1 annesso alla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), quest'ultimo contenente le norme correlate all'articolo 2, comma 615, della medesima legge finanziaria, in forza della quale si stabiliva che, dal 2008, non si sarebbe dato più luogo alla riassegnazione dei importi acquisiti in entrata alle relative finalità di spesa, ad eccezione delle risorse per cui la stessa legge prevedeva che dovessero essere destinate alla copertura di spese di personale. Il comma 2 modifica poi il comma 3 del citato articolo 110 del Codice dei beni culturali, prevedendo che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti debbano essere destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi medesimi.

Quanto agli effetti, la norma determina dunque il venir meno di parte degli effetti di risparmio contabilizzati a suo tempo in relazione all'attuazione dell'articolo 2, comma 615, della legge n. 244/2007 e che sono da considerare già scontati nei tendenziali a legislazione vigente⁷.

La relativa copertura, per un onere pari complessivamente a 19,2 milioni di euro dal 2014, è in parte posta a carico delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 15 (12,8 milioni di euro) ed, in parte (6,4 milioni di euro), a carico del fondo previsto dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007: laddove si prevedeva che fossero istituiti, dal 2008, fondi da ripartire nell'ambito di ciascuno stato di previsione, proprio in relazione alle riassegnazioni che erano cessate ex comma 615.

Per i profili di interesse, andrebbe solo fornita conferma in merito alla disponibilità del capitolo 2401 dello stato di previsione del MiBAC, in considerazione del fatto che il nuovo bilancio di previsione 2014/2016 non è stato ancora presentato al Parlamento⁸.

In merito alla simmetria degli effetti sui saldi, non ci sono osservazioni.

⁷ A suo tempo la RT annessa al ddl A.S. 1817 della XV legislatura indicava in 400 milioni annui complessivi l'effetto di maggiori entrate nette in termini di saldo netto da finanziare, ed in 300 milioni annui di minori spese correnti annue per effetto della abrogazione del vincolo di riassegnazione. Cfr. Servizio Bilancio, XV legislatura, Nota di Lettura n. 61, pagina 222 e seguenti.

⁸ Il bilancio di previsione 2013/2015 reca una previsione di spesa annua per il biennio 2014-2015 pari a circa 28 milioni di euro.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

Il comma 1 prevede che all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante i casi di esclusione dall'applicazione delle norme sui diritti d'autore, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:

- a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;
- b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»

Il comma 2 stabilisce che le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Il comma 3 prevede che al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 è volta a precisare, ai fini della tutela economica del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, quando l'esecuzione di un'opera non è considerata pubblica.

I comma 2 e seguenti sono volti a prevedere l'obbligo che le pubblicazioni finanziate almeno al 50 per cento con fondi pubblici siano rese accessibili al pubblico in archivi elettronici istituzionali o di settore. Tali pubblicazioni saranno effettuate dai soggetti finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Trattandosi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sul piano metodologico e di copertura, va nuovamente ribadito che la mera apposizione di una clausola di neutralità (comma 4) non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come ribadito anche recentemente dalla Corte dei conti.⁹

Per i profili di interesse, non avendo nulla da rilevare in merito al comma 1, laddove non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, anche all'interno delle biblioteche, purché a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, occorre d'altro canto soffermarsi sul comma 3, in considerazione del fatto che ivi si prevede che il MiBAC e il MIUR si coordinino al fine di assicurare la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle rispettive banche dati.

E' chiaro, in tal senso, che la mera apposizione di una clausola di neutralità, andrebbe sempre accompagnata alla illustrazione di elementi e dati che, nel caso in esame, siano in grado di far luce sulle criticità e duplicazioni esistenti tra i due dicasteri, cui fa implicito riferimento la norma, fornendo prime indicazioni in merito alla conseguibilità di economie e razionalizzazioni nei rispettivi settori, da porre in essere in capo alle due amministrazioni coinvolte.

In merito ai commi da 2 a 4 si fa rinvio alla precedente considerazione inerente alla clausola di neutralità.

⁹ Nell'ultima relazione al Parlamento contenete il referto quadrimestrale sulle coperture delle nuove leggi di spesa la Corte si riferisce che: "si continua poi a registrare un diffuso utilizzo dell'istituto della clausola di neutralità, senza però convincenti dimostrazioni, che in molti casi mancano del tutto, circa la sostenibilità di una tale indicazione. Talvolta sembrerebbe trattarsi più di una clausola di stile che non l'esito di una adeguata ponderazione delle variabili rilevanti. Ciò, oltre a risultare in contrasto con il dettato della legge di contabilità, rischia di porre le premesse per una incompleta applicazione della normativa (a meno di non ipotizzare ogni volta recuperi di produttività). Non va peraltro dimenticato che la mancata o inefficace soluzione del problema di una valutazione realistica degli oneri effettivi può dar luogo anche ad un'attuazione della norma tale da rendere necessario l'appostamento di nuovi stanziamenti nei bilanci successivi." Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2013*, pagina 2.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffici», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)

Il comma 1 autorizza la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffici».

La RT riferisce che il progetto "Nuovi Uffici" è stato suddiviso in due lotti: il primo è già stato finanziato e alcuni lavori risultano già conclusi, mentre quelli relativi al secondo sono stati invece finanziati in minima parte (10.000.000 euro).

L'importo previsto dal progetto definitivo per il completamento dei lavori dei "Nuovi Uffici" ammonta a 32.016,701,39 euro al lordo del ribasso, cioè escludendo l'IVA e le somme da accantonare per imprevisti, lavori in economia, incentivo per la progettazione, ecc.

La norma proposta è necessaria al fine di consentire almeno la prosecuzione dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse finanziarie, contrariamente a quanto avverrebbe in presenza di una nuova, lunga e complessa gara europea. Oltre ai tempi di svolgimento di una nuova procedura pubblica bisogna, infatti, considerare l'aggravio che deriverebbe in termini di costi e di tempi per lo smontaggio della vecchia area e l'allestimento della nuova area di cantiere con il ripresentarsi di difficoltà nella amministrazione degli approvvigionamenti, nonché nella gestione di una nuova fase di conoscenza del progetto con l'eventuale nuovo aggiudicatario.

Per la prosecuzione del progetto "Nuovi Uffici" è autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014.

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita a prevedere una autorizzazione di spesa, sotto forma peraltro di "limite massimo" il 2013 (1 milione di euro) e per il 2014 (7 milioni di euro), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, dal momento che trattasi di finanziamenti di spesa in conto capitale, andrebbero forniti elementi circa l'effetto d'impatto atteso in termini di saldi di finanza pubblica su fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che la RT indica i medesimi in termini "complessivi" per tutte le norme contenute nell'articolo.

Il comma 2 autorizza la spesa di 4 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 3 milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

La RT riferisce il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah - MEIS necessita di fondi per il completamento dei lavori per la realizzazione della sede e del percorso espositivo, già in parte finanziati a partire dalla prima legge speciale 17 aprile 2003, n. 91.

Il finanziamento complessivo ancora necessario viene stimato dalla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna in 40.793.000 euro, ma il primo lotto, funzionale al restauro dell'edificio ex carcerario del complesso, risulta già coperto con 9.000.000 euro.

Dei restanti 31.793.000 euro, 30.012,000 euro risultano assegnati al ed. secondo lotto e 1.781.000 euro sono per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per ottenere una opportuna comunicazione del materiale esposto.

In particolare, la disposizione oggetto di esame, che autorizza la spesa di 4.000.000 euro, risulta indirizzata al finanziamento di parte delle spese previste per il secondo lotto, in modo tale da non arrestare i lavori e consentire l'imprescindibile costruzione dell'importante corpo di entrata al museo sulla via Rampari di San Paolo, che completerebbe la sistemazione esterna.

È pertanto autorizzato un contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014.

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita a prevedere una autorizzazione di spesa, sotto forma peraltro di "limite massimo" di spesa per il 2013 (1 milione di euro) e per il 2014 (3 milioni di euro), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, dal momento che trattasi di finanziamenti per spesa in conto capitale, andrebbero forniti elementi circa l'effetto d'impatto atteso in termini di saldi di finanza pubblica, dal momento che la RT indica i medesimi in termini "complessivi" per tutte le norme contenute nell'articolo.

Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 1 milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT riferisce che é ivi prevista una spesa di 2 milioni di euro, di cui 1 milione nel 2013 e 1 milione nei 2014, per far fronte ad interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, beni individuati con apposito decreto dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si autorizza pertanto la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per Tanno 2013 e un milione per l'anno 2014.

Tutti gli interventi previsti dalle disposizioni in esame comportano spesa in conto capitale.

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita a prevedere una autorizzazione di spesa, sotto forma peraltro di "limite massimo" di spesa per il 2013 (1 milione di euro) e per il 2014 (1 milione di euro), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, dal momento che trattasi di finanziamenti di spesa in conto capitale, andrebbero forniti elementi circa l'effetto d'impatto atteso in termini di saldi di finanza pubblica, dal momento che la RT indica i medesimi in termini complessivi per tutte le norme contenute nell'articolo.

Il comma 4 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La RT afferma che all'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e a 11 milioni per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'art. 15, per 3 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare e, per 11 milioni per l'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno sono considerati di 3 milioni per il 2013, 6 milioni per il 2014, 5 milioni per il 2015.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare in merito agli effetti contabilizzati per il 2013, andrebbe solo confermata la disponibilità, libera da impegni già assunti, degli accantonamenti dei fondi speciali ivi richiamati.

Quanto all'onere previsto per il 2014, andrebbe confermata l'idoneità della copertura a carico delle maggiori risorse previste dal provvedimento in esame.

Articolo 6 ***(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, individua i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

Il comma 2 prevede che i beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

I commi 3 e 4 affermano che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso e che le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

Il comma 5 stabilisce che le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.

La RT riferisce che la norma in rassegna è volta a consentire l'individuazione - nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici - di beni immobili di proprietà dello Stato che

possono essere destinati ad ospitare atelier di giovani artisti contemporanei italiani o stranieri, Detti beni sono locati o concessi in favore di cooperative e associazioni di giovani artisti, mediante asta pubblica, al canone di mercato ridotto del dieci per cento a fronte dell'accollo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del locatario o del concessionario. La definizione delle modalità di utilizzo dei beni in discorso viene rimessa ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato anche a disciplinare la sponsorizzazione dei beni individuati, con lo scopo di reperire risorse da dedicare al sostenimento, in tutto o in parte, dei costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione dei beni stessi (commi 1-3). La norma attribuisce anche a regioni, province e comuni la facoltà di dare in locazione, per le medesime finalità e secondo le stesse modalità contemplate dal presente articolo, i beni di rispettiva proprietà, su richiesta delle predette cooperative e associazioni (comma 4),

Infine, viene previsto che le risorse derivanti dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate prioritariamente alla riduzione del debito pubblico, Analogamente è previsto che operino gli enti territoriali con le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 4, per l'abbattimento del proprio debito (comma 5).

Le disposizioni previste dall'articolo esaminato non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Infatti, mantenendo fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, nonché escludendo quelli trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la norma risulta idonea a preservare il novero dei cespiti da impiegare a tali fini e, quindi, a non inficiare gli esiti attesi, sotto il profilo finanziario, da siffatte procedure, particolarmente per quel che attiene al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico. Obiettivo al quale è, peraltro, previsto che concorrano pure le risorse rivenienti dalle locazioni o concessioni ora introdotte,

Infine, per quanto concerne il disposto abbattimento del canone di mercato nella misura del dieci per cento, si evidenzia come tale riduzione non comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate, ma si configura quale rinuncia a maggior gettito, in quanto i

beni immobili oggetto dell'articolo in esame, a legislazione vigente, sono logicamente adibiti ad usi governativi o, comunque, non utilizzati, per cui agli stessi non sono ascrivibili entrate finanziarie già scontate in bilancio.

Prudenzialmente non sono considerati effetti positivi derivanti dalle maggiori entrate per canoni di locazione che potranno essere compiutamente valutati solo in sede di consuntivo.

Al riguardo, pur convenendo sulla sostanziale neutralità del dispositivo nel suo complesso, va sottolineato che, per gli immobili adibiti ad uso governativo - almeno per quelli assegnati in uso ai Ministeri - le amministrazioni concessionarie sarebbero di norma tenute alla corresponsione di un canone all'Agenzia del Demanio, come peraltro emerge da numerosi capitoli iscritti nel bilancio dello stato, a tal fine in ciascuno stato di previsione.

Ne segue che, a rigore, ove gli immobili che risultino essere destinati alle finalità in rassegna, anziché essere assegnati all'utilizzo istituzionale, risultino concessi ai beneficiari ad un canone ridotto del 10 per cento rispetto a quello di mercato, ne andrebbe comunque valutato il relativo "minor introito" per il bilancio, rispetto all'uso governativo che ne sarebbe alternativamente previsto, ed al relativo canone che era conseguibile, ai sensi di legge, con onere a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

Ad ogni modo, va considerata la circostanza per cui gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, si prevede che siano comunque posti a carico degli affittuari o concessionari ai sensi dell'articolo in esame fatto quest'ultimo che di per sé sembrerebbe "temperare" il computo dei benefici dell'operazione nel suo complesso.

Per contro, diverso è invece il caso in cui gli immobili interessati dalla procedura in esame, risultino essere invece al momento dell'assegnazione inutilizzati, o comunque inutilizzabili, a fini governativi: ragion per cui la concessione in locazione agli artisti, sia pure a canone ridotto, si configura senz'altro come un beneficio "netto" per la finanza pubblica.

Si conviene, infine, in merito alla mancata stima degli effetti positivi per la finanza pubblica, in connessione delle maggiori entrate conseguibili, che potranno essere valutate solo a consuntivo.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Articolo 7

(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)

Il comma 1 prevede in favore delle imprese esistenti almeno dal 1° gennaio 2012 che siano produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633) il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali fino all'importo massimo di 200.000 euro nel triennio 2014-2015. Il beneficio è diretto ad agevolare il rilancio del sistema musicale italiano ed è concesso ai fini delle imposte sui redditi entro il limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I commi 2, 3 e 4 precisano i limiti e le modalità di accesso al credito di imposta, in particolare, prevedendo che lo stesso è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Il comma 3 dispone che, per fruire dell'agevolazione, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

Il comma 4 stabilisce che le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

Il comma 5 dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (Deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, del TUIR (Deducibilità delle spese e di altri componenti negativi) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹⁰.

Il comma 6 fa rinvio ad apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo¹¹, per l'emanazione delle disposizioni applicative delle norme in esame, con particolare riguardo alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di

¹⁰ I contribuenti che vantano dei crediti per imposte possono compensare il suddetto importo portandolo in riduzione dalle somme a debito dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi.

¹¹ Da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il comma 7, quanto alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15.

Il comma 8, infine, abroga i commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che contemplavano un analogo beneficio fiscale per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di registrazione fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti e che ponevano nel contempo specifici requisiti per la fruizione dell'abrogato credito di imposta.

La RT, dopo aver ripercorso il dettato normativo chiarendo che l'agevolazione è riconosciuta ai soli fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, precisa che alla copertura finanziaria dell'onere stesso come sopra indicato si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate recate dal provvedimento in esame. Si osserva infine che gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Al riguardo, trattandosi di un beneficio concesso entro un tetto di spesa annuo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, si deve ribadire che l'attribuzione di un diritto ad una platea di soggetti in presenza di determinati requisiti si pone in evidente contrasto con la tecnica del tetto di spesa, a meno che tale platea – eventualità peraltro assai remota – sia esattamente predeterminabile nella sua estensione, anche sotto il profilo delle sue modifiche nel corso del tempo.

Con riferimento, tuttavia, all'utilizzo del credito d'imposta solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 241 del 1997, la disposizione non appare neutrale sotto il profilo degli effetti di cassa potendosi verificare situazioni in cui il credito d'imposta maturato verso la fine dell'anno di competenza venga di fatto utilizzato nell'anno o negli anni successivi, con ciò determinando effetti finanziari di cassa differenti rispetto a quelli di competenza considerati dalla norma, che potrebbero produrre conseguenze negative di gettito anche per gli anni successivi al 2016. Va infine rilevata l'assenza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 1 e 12, della legge di contabilità.

Sul punto si chiedono chiarimenti al Governo.

Articolo 8

(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)

Il comma 1 rende permanenti, con effetto dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Si tratta di norme che, con l'obiettivo del rilancio dell'industria cinematografica, contemplano agevolazioni fiscali consistenti nel riconoscimento di crediti di imposta ai fini IRES o IRPEF correlati ad investimenti nella filiera della produzione cinematografica in favore sia di imprese interne (tax credit interno) sia di imprese esterne (tax credit esterno) alla filiera stessa.

Il comma 2 ascrive alla disposizione oneri pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 ed euro 90 milioni a partire dal 2015. Fa quindi rinvio per la relativa copertura finanziaria alle disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui sopra all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea individuando nel contempo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale Dicastero competente a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

La RT evidenzia che, dai dati aggiornati all'anno 2012 relativi all'utilizzo in compensazione con F24 (codice tributo 6823, 6824, 6826, 6827 e 6828), risulta un importo compensato annuo di 68 mln di euro e che conseguentemente si possa ritenere congruo l'onere indicato in 90 milioni di euro dal 2014.

Ricorda quindi che il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito dalla L. 75 del 2011) aveva individuato (art. 1, comma 4) la copertura del *tax credit* cinematografico in un apposito aumento dell'accisa sui carburanti, successivamente determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 5 aprile 2011. A seguito di tale atto, le accise sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e senza scadenza temporale, in euro 569,50 per la benzina ed in euro 428,50 per il gasolio, con un aumento, già disposto per il 2014 e seguenti, di 5,5 euro ogni mille litri. Si tratta di un aumento che determina, già a legislazione vigente ed atti amministrativi perfezionati e vigenti, un introito aggiuntivo al bilancio dello Stato, per gli anni dal 2014 in poi, di oltre 70 mln di euro annui. Tale maggiore introito è stato disposto in applicazione della norma di legge riguardante le agevolazioni fiscali al settore cinematografico. Al fine di raggiungere lo stanziamento necessario per un corretto funzionamento dell'agevolazione negli anni a partire dal 2014, stimato in 90 milioni di euro annui, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal

2015, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento. Conclude precisando che gli effetti della norma sui tre saldi sono equivalenti.

Al riguardo, si ricorda che con il citato decreto-legge n. 34 del 2011 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante - nella misura da determinarsi con successivo provvedimento direttoriale - era stato previsto non soltanto per le esigenze di copertura del *tax credit* cinematografico (art. 1, comma 3 del decreto-legge citato) ma anche con riguardo al complesso degli oneri, di carattere permanente, correlati all'articolo 1, comma 1, del decreto indicati in misura pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011¹². Quanto invece alle esigenze di copertura di natura temporanea specificamente riferite alla materia in esame - pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 - le stesse erano la conseguenza degli interventi operati dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto-legge che, con l'abrogazione del comma 4-ter, nonché della lettera b) del comma 4-quater dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva fatto venir meno la specifica provvista finanziaria per la proroga del *tax credit* cinematografico fino al 31 dicembre 2013 e che consisteva nella previsione di un contributo temporaneo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche¹³. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 41102 del 5 aprile 2011, citata in RT, in applicazione della norma di legge, ha quindi determinato l'aumento delle accise indistintamente per la copertura degli oneri derivanti sia dal comma 1 sia dal comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2011. In proposito si osserva che coerentemente con il carattere temporaneo del *tax credit* cinematografico la rimodulazione delle accise operata nel provvedimento, a partire dal 1 gennaio 2014 ed a regime, ha comportato importi più bassi rispetto a

¹² Onere che, sia pure in misura ridotta, dovrebbe permanere anche a seguito delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 per effetto dell'articolo 8, comma 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122 e, successivamente, dell'art. 5, comma 1, L. 12 novembre 2012, n. 206 nonché dell'articolo l'art. 3, comma 1, L. 20 dicembre 2012, n. 238.

¹³ Con l'esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose.

quelli degli anni precedenti¹⁴. In considerazione di quanto precede non si comprendono le considerazioni della RT sia nella parte in cui ascrivono l'introito aggiuntivo delle accise per gli anni dal 2014 in poi come conseguenza dell'applicazione della norma di legge riguardante le agevolazioni fiscali al settore cinematografico (che invece erano di carattere temporaneo cessando di operare a partire dal 2014); né la RT appare chiara laddove stima detto introito aggiuntivo in oltre 70 mln di euro anni; affermazione che, oltre a non essere avvalorata da altre informazioni a supporto del dato (fonti etc.), non parrebbe coerente con la riduzione delle accise che opererà dal 2014 in poi in virtù della citata determinazione direttoriale e con la circostanza che la rimodulazione del tributo operante dal 2014 in poi è comunque volta a coprire gli oneri correlati all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2011 che sono di carattere permanente e dei quali non è fornita alcuna informazione. In via ulteriore si osserva che in ogni caso le considerazioni espresse nella RT appaiono non del tutto pertinenti alla luce della circostanza che le esigenze di copertura della disposizione in esame dovrebbero essere interamente assicurate dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del provvedimento in esame cui l'articolo in commento, al comma 2, fa espresso rinvio. Sul punto appaiono opportuni chiarimenti del Governo.

Si ricorda poi che l'art. 11, comma 1, del recente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, aveva già esteso al solo periodo d'imposta 2014, le agevolazioni fiscali in esame, limitando le possibilità di fruizione del beneficio al tetto di spesa di 45 milioni di euro; nel contempo il decreto operava un rinvio ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la fissazione dei termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché di ogni altra disposizione volta a garantire il rispetto del

¹⁴ Si riporta un estratto della citata Determinazione:

- a) dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e fino al 30 giugno 2011:
 - benzina e benzina con piombo: euro 571,30 per mille litri;
 - gasolio usato come carburante: euro 430,30 per mille litri;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:
 - benzina e benzina con piombo: euro 573,20 per mille litri;
 - gasolio usato come carburante: euro 432,20 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:
 - benzina e benzina con piombo: euro 571,60 per mille litri;
 - gasolio usato come carburante: euro 430,60 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
 - benzina e benzina con piombo: euro 569,50 per mille litri;
 - gasolio usato come carburante: euro 428,50 per mille litri.

Detti importi per il solo anno 2011 hanno subito variazioni incrementative in ragione delle determinazioni n. 77579 del 26 giugno 2011 e n. 127505 del 28 ottobre 2011.

predetto limite massimo di spesa. Nessun riferimento era stato invece effettuato in ordine alla necessità di preventiva verifica di compatibilità della proroga delle agevolazioni per l'anno 2014 con il diritto europeo, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato. Si osserva che i commi 333 e 336 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 attribuiscono invece al Ministro per i beni e le attività culturali la competenza ad emanare le necessarie disposizioni applicative. In via ulteriore la formulazione della disposizione in commento, diversamente da quella di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69, non sembrerebbe prefigurare la fruizione delle agevolazioni fiscali nell'ambito di un tetto di spesa; tale aspetto potrebbe generare delle posizioni di diritto da parte di tutti i potenziali beneficiari della norma, con il rischio di insufficienza dello stanziamento prefissato. Al fine di consentire al Parlamento di poter monitorare la misura in esame, oltre che per permettere allo Stesso la verifica della congruità dell'onere fissato (pari a 90 mln annui) sarebbero opportune informazioni sull'andamento storico dell'agevolazione a partire dalla sua istituzione (tiraggio annuale, numero di imprese beneficiare etc.). Si invita a valutare se possano sussistere esigenze di coordinamento dell'articolo in esame con la disciplina di cui al decreto n. 69 del 2013, sotto vari profili, riguardanti rispettivamente: la diversa competenza ad emanare le disposizione di attuazione; la mancata esplicitazione, nella norma in commento, del tetto di spesa; l'assenza della previsione di una specifica autorizzazione della Commissione europea in occasione della proroga disposta con il decreto n. 69. Tutto ciò al fine di evitare incertezze applicative ed escludere qualsiasi conseguenza finanziaria negativa per l'Erario.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema)

Il comma 1 prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che

le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

Il comma 2 stabilisce che gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

Il comma 3 afferma che le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

La RT riferisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, finalizzate alla determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e degli adempimenti formali che gli enti assegnatari sono tenuti a porre in essere, non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 riferisce che a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante l'indicazione dei criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, relativamente alla quota destinata al sostegno alle attività musicali e al teatro di prosa, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182, relativo alla sezione autonoma per il credito teatrale costituita presso BNL Spa. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5 stabilisce che le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

La RT afferma che la soppressione dei Fondi (residuali e inutilizzati) per le sale teatrali e musicali non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Resta una modesta entità di somme giacenti su appositi conti - circa 200 mila euro al 31 dicembre 2012 - dalle quali dovrà essere sottratta la provvigione a favore del Soggetto Gestore - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Data l'esiguità delle somme in parola le stesse non vengono considerate.

Al riguardo, ivi trattandosi di maggiori entrate *una tantum* per il bilancio dello Stato, relativamente al versamento delle residue giacenze del destinate detenute da BNL spa e destinate a finanziare le provvidenze in favore delle sale teatrali e cinematografiche, in conseguenza della esplicita abrogazione delle norme che ne disciplinavano l'erogazione, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, ne andrebbe comunque contabilizzato il relativo effetto di incasso, in conto entrata, per il bilancio dello Stato.

Il comma 6 esenta dal pagamento dell'imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in esame presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per poter fruire di agevolazioni e benefici vari previsti da taluni provvedimenti normativi espressamente indicati (legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»; decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»; - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attività cinematografiche»; - legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»; - commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche).

Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria degli oneri correlati alla disposizione in commento indicati in misura pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo.

La RT precisa che in relazione ai dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istanze soggette all'imposta di bollo in base alla previgente normativa presentate annualmente alle competenti Direzioni del citato Dicastero sono circa 13.500. Ipotizza quindi, su base annua a partire dal 2014 una perdita di gettito di euro 216.000, considerata l'imposta fissa di bollo di 16 euro. Quanto all'anno 2013, considerate le istanze già presentate, stima un effetto sul gettito pressoché nullo. Considera infine equivalenti gli effetti finanziari delle disposizione in commento sui tre saldi.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Articolo 10
***(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del
funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei
settori dei beni e delle attività culturali)***

L'articolo prevede che agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di spese di rappresentanza e per missioni del personale, e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La RT riferisce che la norma dispone misure per la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, che sotto il profilo finanziario sono volte, in particolare, al recupero di una parte degli effetti di contenimento della spesa disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

E' previsto che la misura della riduzione dei consumi intermedi, attualmente fissata al 10 per cento delle spese sostenute nel 2009, sia diminuita all' 8 per cento a decorrere dall'anno 2014. Detta riduzione comporta un maggior onere complessivo quantificabile in circa 4 milioni di euro annui, tenuto conto che, per effetto delle disposizioni di cui al citato D.L. 95, l'effetto complessivo di risparmio è ammontato a circa 20 milioni di euro, derivante da:

- circa 12,5 milioni, per effettive riduzioni dei trasferimenti agli enti vigilati dal Ministero, effettuati in sede di determinazione del bilancio di previsione dall'anno 2013;
- circa 7,5 milioni, per versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai teatri stabili e da altri enti vigilati dal Ministero (i cui effetti non sono considerati in sede di predisposizione del suddetto dl 95).

In base alla nuova proposta, tenuto conto dei suddetti riflessi finanziari registrati in applicazione della richiamata normativa, potrà essere direttamente restituita in bilancio una quota proporzionale delle risorse che sono state effettivamente ridotte con il D.L. 95 (euro $12.500.000 / 20.000.000 \times 4.000.000 = 2.500.000$), mentre per la

restante parte (1.500.000 euro) saranno gli stessi enti interessati ad applicare *pro quota* la disposizione, attraverso corrispondenti minori versamenti all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quelli originariamente previsti.

Agli oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Al riguardo, il dispositivo interviene anzitutto con una norma di esclusione con specifico riferimento alla applicabilità, al comparto degli enti ed organismi operanti nel settore delle attività culturali - che siano comunque sovvenzionati del MiBAC (sostanzialmente, le Fondazioni liriche¹⁵) - delle norme previste in tema di contenimento delle spese per rappresentanza e missioni del personale, valide per tutte le PA.

In particolare, la norma dispone l'esclusione del citato comparto dalla applicabilità delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di rappresentanza prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, che, dal 2011, devono corrispondere ad un ammontare annuale non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, e l'applicabilità del comma 12 dal medesimo articolo 6, in tema di missioni all'estero del personale, in forza del quale la spesa potrebbe superare quella complessivamente sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 50 per cento.

Per entrambe i dispositivi, va preliminarmente rilevato che la RT allegata all'A.S. 2228, recante il ddl di conversione del D.L. 78/2010, contenente le norme oggetto di esclusione, non associava effetti correttivi della spesa¹⁶, ritenendo gli stessi valutabili solo a consuntivo.

Ne consegue, che non esiste al momento un parametro per valutare l'onerosità della prevista esclusione disposta dalla norma in

¹⁵ La relazione illustrativa riporta l'indicazione di tutti gli enti coinvolti. La platea dei soggetti interessati è costituita dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche presenti in Italia (tutte vigilate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) nonché di undici enti presenti nell'elenco ISTAT e vigilati dal Ministero (Accademia della crusca, Biblioteca europea di informazione e cultura, Centro sperimentale di cinematografia, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione La Quadriennale di Roma, Museo storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e Fondazione Gioacchino Rossini) e dei diciassette Teatri Stabili pubblici presenti in Italia.

¹⁶ Nota di lettura n. 81 della XVI legislatura, pagina 26 e seguenti.

esame, in conto "minori risparmi" rispetto a quelli da ritenere scontati a legislazione vigente.

Ragion per cui, nulla da osservare.

La seconda parte del dispositivo provvede, sempre con esclusivo riferimento al comparto in esame (Fondazioni), alla rimodulazione della misura di riduzione della spesa per consumi intermedi prevista per le PA dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 per gli enti ed organismi dotati di autonomia finanziaria, la cui spesa per consumi intermedi dovrebbe comportare una riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio in favore degli enti suddetti pari al 10 per cento dal 2013, rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale percentuale è ridotta con la norma in esame all'8 per cento dal 2014.

La RT annessa all'A.S. 3395 recante il ddl di conversione del dl 95/2012, non recava elementi di dettaglio in ordine alla quantificazione degli effetti conseguibili per l'applicazione della norma in esame, pur riportando una stima di massima dei risparmi attesi in ragione annua dal 2012¹⁷.

Sul punto, posto che per la RT in esame l'effetto complessivo di risparmio realizzato sinora per il comparto degli enti in questione, in seguito dell'applicazione della norma di cui al D.L. 95/2012, sarebbe stato di 20 milioni di euro, corrispondenti a 12,5 milioni per effetto di riduzioni sui trasferimenti, e 7,5 milioni di euro per effetto di riversamenti in conto entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti interessati, la stima del costo dell'operazione prevede che la spesa di 2,5 milioni di euro potrà essere riconosciuta mediante la restituzione di trasferimenti eventualmente già ridotti, cui si aggiungeranno 1,5 milioni di euro di risparmi che gli enti potranno conseguire versando al bilancio dello stato quote inferiori a quelle inizialmente previste.

Per i profili di quantificazione, andrebbero perciò richiesti elementi documentativi comprovanti la congruità dei risparmi sinora realizzati (20 milioni di euro), dato questo che è alla base della stima dell'onerosità indicata dalla RT per la minore riduzione dei trasferimenti previsti (4 milioni di euro).

Quanto ai profili di copertura dell'onere, si rinvia all'articolo 15.

¹⁷ Nota di lettura n. 135 della XVI legislatura, pagina 121 e seguenti.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)

Il comma 1 stabilisce che al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ivi indicandosi i contenuti inderogabili del medesimo¹⁸.

Il comma 2 stabilisce che i piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *g)*, sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera *c)*, sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

¹⁸ I contenuti inderogabili del piano sono: a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012; d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento; e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera *a)*, e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo¹⁹.

Il comma 4 afferma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

Il comma 5 prevede che con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

La RT si sofferma, in particolare, sul comma 3, in cui si prevede l'istituzione della figura del Commissario governativo, il cui compenso viene previsto dal comma 5 e posto a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche sulle ordinarie risorse di bilancio: tale figura non comporta, pertanto, un aumento dei costi a carico delle finanze pubbliche.

Al riguardo, premesso che l'istituzione della figura del commissario straordinario avviene con oneri posti espressamente a carico delle risorse delle fondazioni ed enti coinvolti nella procedura in esame, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si sottolinea che il richiamo all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, determina che il relativo trattamento economico dovrà comunque essere non superiore a 100.000 euro annui, atteso che il trattamento fondamentale non potrà superare i 50.000 euro e parimenti, anche quello accessorio non potrà superare i 50.000 euro annui.

Quanto al comma 4, posto che ivi si prevede che il MiBAC si dovrà far carico di assicurare il funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario con le sole risorse umane e strumentali già

¹⁹ Le funzioni del Commissario sono le seguenti: a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze; b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi; d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

previste dalla legislazione vigente, andrebbero forniti elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della suddetta clausola come peraltro previsto dalla legge di contabilità.

Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

Il comma 7 stabilisce che al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

La RT afferma che, al fine di fornire liquidità e favorire il processo di risanamento finanziario, economico e patrimoniale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, ai commi 6-8 viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni. Alla dotazione del fondo si provvede riducendo, per l'importo corrispondente, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui al DL 35/2013. Alle norme sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il comma 7 non fissa il tasso di interesse dei finanziamenti, che pertanto può risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato per i finanziamenti concessi agli enti locali ai sensi del DL 35/2013. Prudenzialmente per tener conto di un possibile minor flusso di interessi attivi si ascrive un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 corrispondenti ad un tasso medio del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili pari a 75 milioni di euro.

A tale onere si provvede, ai sensi dell'articolo 15, con le maggiori entrate recate dal provvedimento.

Gli effetti sono considerati solo in termini di saldo netto da finanziare trattandosi di interessi a carico di soggetti interni al consolidato della PA.

Al riguardo, il dispositivo prevede la costituzione di un *plafond* di risorse nel 2014 (75 milioni di euro) da destinare alla costituzione di un fondo di rotazione per la erogazione di mutui alle fondazioni lirico sinfoniche, con ammortamento trentennale della quota assunta in prestito.

In proposito, posto che le risorse per il fondo in questione sono tratte dalle risorse iscritte sul "fondo per assicurare liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, il cui ammontare è di 14,5 mld per il 2014, per la cui costituzione si è autorizzato l'erario alla effettuazione di emissioni di debito aggiuntive, va sottolineato che la costituzione del fondo di rotazione ora in esame avviene, nuovamente, con una forma sostanzialmente derogatoria dalle norme previste in materia di copertura finanziaria dalla legge di contabilità, facendosi ricorso a risorse costituite "sotto linea" rispetto ai mezzi di bilancio.

Ad ogni modo, la RT individua gli effetti per il bilancio dello Stato, focalizzandosi sulla mancata erogazione di prestiti agli enti locali del fondo cui si è attinto per la copertura, cui corrisponderebbe il mancato riconoscimento di interessi attivi in favore dell'erario previsti dal medesimo decreto-legge n. 35 del 2013. Tale onere è indicato pari a 5 milioni di euro annui dal 2015, in corrispondenza ad un tasso ipotizzato del 4 per cento annuo sulle relative risorse attinte per la costituzione del fondo di rotazione all'esame (75 milioni di euro).

In proposito, andrebbe invece chiarito in che misura a carico delle Fondazioni prenditrici dei mutui in questione a carico del fondo di rotazione, sia previsto che le stesse debbano corrispondere la restituzione anche di una quota a titolo di "interesse" sui prestiti ricevuti, atteso che la onerosità è richiamata sia al comma 6 che al comma 7 nei casi di ritardo nella corresponsione delle rate del prestito (interessi cd. "moratori").

E' chiaro, in tal senso, che l'effetto per il bilancio e i saldi di finanza pubblica, pur considerando il "costo" stimato dalla RT in termini di mancata erogazione dei prestiti agli enti locali, andrebbe

corretto dalle somme che le fondazioni saranno tenute annualmente a corrispondere al bilancio dello Stato a titolo di interessi maturati a valere delle quote di prestiti assunti dal fondo di rotazione.

Il comma 9 afferma che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013, una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle condizioni ivi indicate²⁰.

Il comma 10 prevede che il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere *a)* e *b)*, determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

La RT riferisce che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento delle fondazioni che versano in una particolare condizione di carenza di liquidità, per l'anno 2013, possono essere concesse anticipazioni fino a un massimo di 25 milioni di euro a valere sulle risorse delle contabilità speciali intestate al Ministero dei beni e delle attività culturali. Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto trattasi di utilizzare risorse per una diversa finalità.

²⁰ Le condizioni sono: a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera *c)*; b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera *a)*, da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

Al riguardo, richiamando l'articolo 40 del recente decreto-legge n. 69 del 2013²¹, andrebbero anzitutto richiesti dettagliati elementi circa l'ammontare della copertura delle anticipazioni richiamate dalla norma, risultante nelle giacenze complessive di tesoreria esistenti sulle c.s. intestate agli istituti e organi dotati di autonomia del MiBAC, nonché chiarimenti in merito alla eventualità che da detti utilizzi possano derivare effetti di alterazione o modifica degli effetti da considerarsi già contemplati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Sul punto, in particolare, pur considerando l'affermazione della invarianza riportata dalla RT, andrebbero fornite specifiche indicazioni sulla natura economica delle risorse giacenti in tesoreria, se originate in c.s. da stanziamenti di bilancio di parte "corrente", ovvero, se provenienti da stanziamenti in conto "capitale": ciò detto, al precipuo fine di valutare la possibilità che dalla misura in esame non derivino effetti di modificazione degli effetti di spesa che sono già inglobati nelle stime dei tendenziali.

Oltretutto, per i profili di copertura, va considerato che le risorse in questione risultano essere state accreditate in tesoreria per il soddisfacimento di fabbisogni di spesa che risulterebbero per effetto della copertura della anticipazione in questione sostanzialmente privi di copertura sino alla regolarizzazione della anticipazione in questione, per cui andrebbe chiarito se gli stessi risultino comprimibili sino a quella data.

Infine, in merito agli effetti attesi sul bilancio per effetto della anticipazione sino a 25 milioni di euro, andrebbe chiarito se a valere di dette anticipazioni valga anche il principio della non onerosità che sembrerebbe emergere dal comma 6.

Il comma 11 prevede che al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

²¹ A.S. 974 della XVII Legislatura, Nota di lettura n.13, pagina 110 e seguenti.

La RT afferma che la norma prevede, a valere sulle contabilità di cui ai commi precedenti, un versamento specifico all'entrata del bilancio dello Stato di ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma non comporta effetti netti.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già formulate ai commi precedenti, e sulla necessità di rendere trasparente la dotazione complessiva delle risorse giacenti in tesoreria in capo ad enti e istituti comunque riconducibili al MiBAC.

Il comma 12 stabilisce che resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

La RT afferma che la norma si riferisce all'obbligo di completamento dei versamenti dalla tesoreria al bilancio di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che dovevano essere effettuati nell'anno 2012, e che con la disposizione vengono rimodulati temporalmente per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. La disposizione determina corrispondenti effetti positivi sui tre saldi.

Riferisce poi che é prevista l'istituzione di un organo monocratico, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di validare gli atti adottati dall'organo di gestione della fondazione. Il compenso di tale organo, a carico della fondazione, verrà pagato con i fondi ordinari e, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che l'articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012 prevedeva che le somme giacenti nelle contabilità speciali del MiBAC, aperte per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa e intestate ai capi degli Istituti del medesimo dicastero, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, fossero versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro

entro il 30 giugno 2013, va segnalato che la norma in esame provvede alla rimodulazione di suddetti versamenti per 2,2 milioni nel 2013 e per 8,6 mln nel 2014-2018.

In definitiva, la norma non produce effetti positivi "nuovi" per il bilancio dello Stato, ma effetti aggiuntivi dovuti al riscadenzamento di effetti positivi che sarebbero da considerarsi già scontati a legislazione vigente.

Il comma 13 prevede che per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva del lavoratore. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, la norma prevede l'obbligo, per le fondazioni lirico sinfoniche che presentino eccedenze di personale, di ricorrere anche alla procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro allorché il personale alle dipendenze abbia maturato l'anzianità massima contributiva prevista²².

In proposito, posto che la RT non si sofferma sul dispositivo, né fornisce elementi informativi al fine di valutarne gli effetti finanziari andrebbero acquisiti tutti gli elementi informativi in merito alla situazione del personale delle medesime, in merito all'anzianità di servizio maturata, nonché una situazione delle eccedenze ad oggi maturate nelle fondazioni rispetto agli organici previsti.

²² A suo tempo la RT annessa all'A.S. 949 della XV legislatura, recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, non identificava specifici risparmi od oneri di spesa relativamente all'articolo 72, comma 11, ma provvedeva alla quantificazione degli effetti finanziari complessivi dell'articolo, in conto maggiori oneri e minori spese. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XV legislatura, Servizio Bilancio Nota di lettura n. 10, pagina 193 e seguenti.

In merito poi alla prevista possibilità di transito del personale tecnico e amministrativo che risulti in soprannumero, in Ales Spa, società interamente controllata dal MiBAC, ma non consolidata ai fini del conto economico della PA, andrebbero poi fornite informazioni in merito alle vacanze esistenti presso la citata azienda e delucidazioni in merito alla effettiva sostenibilità dei transiti di personale in base alla situazione economico-finanziaria della medesima azienda.

Il comma 14 afferma che le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 15 prevede che al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti entro il 31 dicembre 2013²³.

Il comma 16 stabilisce che le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Il comma 17 prevede che l'organo di indirizzo eserciti le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in

²³ Allo scopo la norma fornisce anche le coordinate di intervento: a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato; 3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; 4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; 5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

Il comma 18 stabilisce che anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

La RT non si sofferma sulle norme richiamate.

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che le disposizioni in esame definiscono principi e regole per una riforma della *governance* delle fondazioni lirico sinfoniche, che sono comunque volte essenzialmente al ristabilimento di un equilibrio economico - finanziario per le medesime Fondazioni, che sia sostenibile nel medio periodo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, posto che per le Fondazioni che non raggiungeranno il suddetto equilibrio entro il 2016, è previsto che le stesse saranno soggette a procedura di liquidazione coatta amministrativa, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla suscettibilità d'onere per la PA, in ragione dell'assoggettamento degli organismi in questione alla citata procedura ed all'eventuale coinvolgimento di pubbliche amministrazioni gerenti le suddette fondazioni nella responsabilità verso i creditori.

Il comma 19 prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

Il comma 20 prevede che la quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei criteri ivi indicati²⁴.

Il comma 21 prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

La RT non si sofferma sul contenuto delle norme richiamate.

Al riguardo, i commi disciplinano la materia del personale alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, a partire dal loro

²⁴ I criteri indicati dalla norma sono: a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

reclutamento, prevedendo una nuova disciplina anche per la stipula dei contratti di lavoro di settore, compresi i controlli e le procedure facenti capo agli organi della Corte dei conti. Il tutto avviene secondo lo schema previsto per il pubblico impiego previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), ivi compresi i previsti controlli della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria degli accordi stipulati in sede di contrattazione decentrata²⁵.

Il comma 20 prevede che per il personale delle fondazioni lirico sinfoniche non operi il principio di stabilizzazione automatica dei rapporti di lavoro in caso di violazione delle regole di durata previste dalla legge n. 368 del 2001 a disciplina del lavoro a t.d..

Per i profili di interesse, non ci sono osservazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 12

(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati)

Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino

²⁵ In proposito, appaiono di particolare significato le indicazioni riportate dalla relazione illustrativa, laddove si chiarifica che causa principale del dissesto delle fondazioni è data dal costo delle cosiddette masse artistiche, tecniche amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro. La lievitazione nel tempo del valore economico dei contratti integrativi aziendali, nel loro ammontare percentuale rispetto al valore economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro, ha toccato infatti nel 2011 punte superiori anche al 35-38 per cento, con una spesa complessiva superiore a 75.000.000 euro. L'intervento sull'entità e sui costi del personale, unitamente al blocco del nuovo indebitamento ed alla inderogabile rinegoziazione e ristrutturazione del debito dovrà assicurare la riacquisizione di soddisfacenti equilibri patrimoniali ed economico-finanziari. Quanto all'entità numerica del personale amministrativo a tempo indeterminato, verificato alla data del 31 dicembre 2012, la r.i. afferma che esso è pari a 662 unità complessive, mentre quella del personale tecnico è di 1.146, per un totale di 1.808 unità, che raggiungono le 2.017 calcolando anche il personale a tempo determinato e le collaborazioni. L'omologo dato, raccolto alla data del 26 giugno 2013, risulterebbe pari a 2.043 unità – rispettivamente 1.448 tecnici e 595 amministrativi – valore ridondante in relazione alla attività di produzione effettivamente resa; la retribuzione di un livello medio di un impiegato dell'area amministrativa è pari a 45.968,94 euro, mentre la retribuzione di un livello medio di un tecnico si aggira intorno agli 44.818,38 euro. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 1014 recante ddl di conversione del decreto-legge in esame, pagina 15 e seguenti.

all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

- a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
- b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
- c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
- d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 2 stabilisce che entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

La RT afferma che la disposizione prevede che siano fissate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, allo scopo di facilitarne la raccolta. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Inoltre al comma 3 è previsto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Il comma 1 stabilisce che allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché di altri Comitati

tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

Il comma 2 prevede che gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

La RT afferma che per assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi di alcuni organismi che operano senza oneri a carico della finanza pubblica.

Per eventuali oneri di rimborso delle spese per missioni è confermato il rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto dell'esplicito rispetto della cornice prevista dalla legislazione vigente in tema, e alla luce degli elementi di chiarificazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimenti di una specifica clausola di neutralità relativamente all'attività consultiva svolta dagli organismi in questione in favore del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che andrebbe ovviamente accompagnata dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Art. 14 ***(Oli lubrificanti e accisa su alcool)***

Il comma 1 rimodula l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (cfr D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) fissandola in euro 787,81 per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2, intervenendo nell'Allegato I del citato decreto legislativo, determina le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati nelle seguenti misure:

- a) per l'anno 2014 (Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
- b) a decorrere dall'anno 2015 (Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Il comma 3, attraverso il rinvio ad una apposita determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottarsi entro il 30 novembre 2013, dispone l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2014, del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50 mln annui a partire dal medesimo anno. Al fine di garantire il gettito, si prevede un apposito monitoraggio prevedendosi, in caso di scostamento, che il Direttore della predetta Agenzia provveda ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

La RT, con riferimento al disposto di cui al comma 1, chiarisce che l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti passa dagli attuali 750,00 euro per 1000 kg a 787,81 euro per 1000 kg. Utilizza per la stima del gettito, i dati dei consumi rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012, diminuiti nella misura del 3 per cento al fine di tener conto del trend attuale del consumo di tale prodotto. Giunge quindi ad assumere quali consumi per usi tassati 327,09 tonnellate annue, stimando conseguentemente un maggior gettito derivante dall'applicazione della nuova aliquota di 12,37 mln di euro di imposta di consumo e in **1,04** milioni di euro di IVA (tenuto conto dei soli consumatori finali), per un maggior gettito complessivo di circa 13,41 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari di cassa, considerando anche gli effetti sulle Imposte Dirette e Irapp, si ha il seguente andamento:

(mln di euro)

	2014	2015	2016
Imposta di Consumo	12,37	12,37	12,37
IRES/IRPEF	0	-2,86	-1,63
IRAP	0	-0,55	-0,30
IVA	1,04	1,04	1,04
Totale	13,41	10,00	11,48

Quanto all'incremento, a decorrere dall'anno 2014, delle aliquote di accisa dei prodotti alcolici e delle bevande alcoliche, ai fini della determinazione del gettito utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012.

In termini finanziari, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette ed IRAP si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all'anno 2014 e all'anno 2015:

(mln di euro)

Comma 2 - anno 2014				
	2014	2015	2016	2017 -
Accisa	18,5			
IRES/IRPEF	0	-4,3	-2,4	-2,4
IRAP	0	-0,8	-0,5	-0,5
IVA	1,6	1,6	1,6	1,6
Totale	20,1	-3,5	-1,3	-1,3

(mln di euro)

Comma 2 - dal 2015				
	2014	2015	2016	2017
Accisa		55,3	55,3	55,3
Ires/Irpef		0,0	-6,8	-3,9
Irap		0,0	-1,8	-1,0
Iva		4,7	4,7	4,7
Totale		60,0	51,4	55,1

totale complessivo comma 2	20,1	56,5	50,1	53,9
----------------------------	------	------	------	------

Quanto all'incremento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati, la RT si limita a ripercorre il dettato normativo senza fornire altre informazioni.

Al riguardo, quanto alle stime operate per il comma 1 non sono stati offerti elementi informativi per verificare il carattere prudenziale della ipotizzata riduzione del 3 per cento dei consumi previsti in relazione all'andamento del settore. In merito, si segnala di contro che il Bollettino delle entrate tributarie²⁶ riporta (in termini di accertamenti di competenza) un decremento dell'imposta di consumo su oli e bitumi di petrolio riferita all'anno 2012, pari al 12,7 per cento rispetto all'esercizio precedente: i valori indicati da tale documento sono pari a 347 mln per il 2011 e 303 mln per il 2012. Per quanto la disposizione in esame e la relativa RT siano riferite ai soli oli combustibili, mentre il dato del citato Bollettino comprende anche i bitumi di petrolio, appare utile un chiarimento relativo ai dati alla base della quantificazione in oggetto.

Riparametrando i dati forniti in RT si evince, inoltre, che viene considerata, ai fini della stima del maggior gettito a titolo di IVA, una percentuale pari a circa il 40 per cento relativa ai soli consumatori finali di oli lubrificanti. Si evince peraltro dai dati indicati nella RT,

²⁶ Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Entrate tributarie - Bollettino n. 130, marzo 2013 (relativo al periodo gennaio-dicembre 2012), pag. 13.

tenendo conto anche del meccanismo del saldo-acconto, che la percentuale IRES/IRPEF applicata che genera minor gettito, è pari a circa il 13,18 per cento, mentre la percentuale IRAP è pari al 2,43 per cento. In proposito si chiede in base a quali criteri sono state definite dette percentuali di minor gettito a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP così diverse dalle aliquote ordinarie²⁷. Va da sé che non è indifferente, ai fini della stima della perdita di gettito, chiarire le ragioni che inducono ad utilizzare aliquote di imposta inferiori a quelle ordinarie al fine di fugare ogni dubbio in merito alla possibile sovrastima del maggior gettito atteso. Infine si evidenzia che la RT non sembra considerare possibili effetti derivanti da fenomeni di elusione o evasione fiscale, che andrebbero opportunamente considerati nell'ottica di una stima prudenziale.

In ordine alla quantificazione relativa al comma 2 la RT non fornisce informazioni che consentano una verifica della stessa. In particolare non vi sono indicazioni sull'andamento dei consumi dei prodotti e delle bevande alcoliche e sul relativo gettito. Inoltre sarebbe necessario comprendere le motivazioni che inducono a definire il maggior gettito a titolo di IVA pari al 40 per cento, così come per gli oli combustibili, al fine di individuare la quota di soggetti consumatori finali. Si rende inoltre necessario, così come già specificato per il comma precedente, chiarire le motivazioni che hanno indotto a ritenere pari al citato 13,18 per cento l'aliquota media di minor gettito a titolo di IRES/IRPEF per l'anno 2014, atteso che ci si dovrebbe trovare di fronte a soggetti produttori differenti e quindi con capacità contributiva diversa, rispetto a quelli individuati nel settore degli oli lubrificanti, così come occorrerebbe dare delucidazioni in merito alla scelta del 2,7 per cento dell'aliquota media di gettito a titolo di IRAP. Inoltre con riferimento alla stima del minor gettito derivante dalle medesime imposte si evidenzia che la quantificazione a decorrere dall'anno 2015 definisce a titolo di IRES/IRPEF un'aliquota pari circa il 7 per cento mentre a titolo di IRAP l'aliquota media è posta pari all'1,8 per cento. Per tale ultimo aspetto si ripropongono le considerazioni svolte nel commento del comma precedente, chiedendo altresì di chiarire le ragioni che hanno indotto a considerare aliquote medie di imposta così diverse tra loro da un anno all'altro (2014 e

²⁷ Nel merito si rammenta che la percentuale IRES è del 27,5 per cento, la percentuale IRPEF è necessariamente definita come aliquota media essendo l'imposta in argomento a scaglioni di reddito, e la percentuale IRAP ordinaria varia dal 3,9 al 5,9 per cento (diversificata per regioni).

2015). Non sembra esserci alcun riferimento in merito al possibile effetto sostitutivo che la norma in parola potrebbe indurre in ragione dello spostamento verso consumi di bevande alternative a quelle sottoposte alla nuova aliquota di accisa.

Quanto al disposto di cui al comma 3, la configurazione della disposizione che opera un rinvio ad un provvedimento direttoriale per la concreta rimodulazione delle aliquote sui prodotti del fumo non consente l'effettuazione della verifica parlamentare della quantificazione né degli effetti indiretti dell'incremento (sull'IVA ed altre imposte).

Articolo 15 *(Norme finanziarie)*

Il comma 1, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

- a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
- c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;
- d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e

- 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
- e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

La RT riferisce che la norma indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, all'articolo 2, all'art. 3 all'articolo 5 all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, all'articolo 11, comma 7, all'articolo 14 comma 1 e 2, e all'articolo 15 comma 1 pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 91.709.500 euro per l'anno 2014, euro 131.219.500 per l'anno 2015, euro 133.139.500 per l'anno 2016 ed euro 132.639.500 per l'anno 2017 e euro 124.139.500 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di conto capitale e per la restante parte (2 milioni di euro per l'anno 2013, 91.709.500 euro per l'anno 2014, euro 131.219.500 per l'anno 2015, euro 133.139.500 per l'anno 2016 ed euro 132.639.500 per l'anno 2017 e euro 124.139.500 a decorrere dall'anno 2018) con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'art. 14, commi 1,2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3.

Al riguardo, il dispositivo reca l'illustrazione delle singole norme di spesa contenute nel provvedimento, limitandosi ad indicarne l'onere in ragione annua ed è seguito dalla indicazione delle risorse che vi sono poste a copertura, giocoforza con riferimento al totale complessivo della spesa corrispondente previsto per ciascuna annualità.

La prospettazione degli effetti finanziari, così come essa è riportata dalla RT per ciascuna norma, non appare pienamente aderente ai tassativi canoni previsti dalla legge di contabilità.

In tal senso, sul piano metodologico, va segnalato innanzitutto che la RT in esame si limita a ribadire i contenuti finanziari del dispositivo, senza ottemperare a quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, laddove è previsto che ad ogni RT debba essere allegato anche un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, ai fini di valutarne l'impatto sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto.

A ben vedere, la ratio della previsione normativa dianzi richiamata appare ancora più chiara - e va ben al di là del mero contenuto "informativo" al Parlamento - alla luce di quanto espressamente previsto al comma 4 del medesimo articolo della legge di contabilità, laddove si prevede che ai fini della definizione della regolarità della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la RT annessa debba evidenziare, per ciascuna disposizione, l'impatto sugli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica, indicandone dettagliatamente i criteri per la compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria individuata.

Ciò detto, ad ogni buon conto, va osservato che da una prima elaborazione degli effetti finanziari esposti nell'articolo conclusivo in esame, sembrerebbe emergere uno squilibrio nella esposizione degli oneri verso le coperture indicate, segnatamente, per le annualità 2014 e 2015, nel senso che la totalità dei primi risulta debordante le risorse indicate dal comma 2, lettere a)-c) per la relativa copertura. Situazione, quest'ultima, che si inverte invece nelle annualità 2016 e 2018, in cui la copertura indicata risulta di importo superiore all'onere di spesa complessivamente previsto.

Tale differenza potrebbe essere dovuta alla non corretta evidenziazione nell'articolo in esame di tutti gli effetti connessi all'attuazione delle norme di entrata di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

In ogni caso, sulla base delle osservazioni dianzi formulate, appare pertanto necessaria la richiesta al Governo di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione contenuta nel provvedimento in esame, sia con riferimento alle annualità interessate che all'impatto atteso sui tra saldi di finanza pubblica, accompagnato dalla puntuale indicazione delle coperture di volta in volta previste.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2013 [Nota di lettura, n. 9](#)
A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 11](#)
A.S. 896: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
- " [Nota di lettura n. 12](#)
A.S. 941: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 13](#)
A.S. 974: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 14](#)
A.S. 783-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- Ago 2013 [Elementi di documentazione n. 4](#)
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013
- Set 2013 [Elementi di documentazione n 5](#)
A.S. 888:"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione n 6](#)
A.S. 889: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
- " Nota di lettura, n. 15
A.S. 1015: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>